

Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Direzione Generale per il Clima e l'Energia

DEC ETS - REGISTRAZIONE Prof. 0000011 CLE del 25/01/2017

Deliberazione 03/2017

Annullamento ex art. 21- nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell'ordinanza di ingiunzione n. 2 del 21 marzo 2016

VISTA la Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, come modificata dalla Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

VISTO il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante "Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra", ed in particolare l'articolo 36, comma 12, ai sensi del quale "Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dal Comitato ed al procedimento si applicano per quanto compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", ed in particolare l'articolo 21- nonies recante la disciplina dell'annullamento d'ufficio dei provvedimenti amministrativi;

VISTA la Legge 24 Novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale";

VISTO il Decreto interdirettoriale n. 179 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Marc del 29 luglio 2016 recante il Regolamento del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto;

VISTO il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 256 del 5 ottobre 2016, di nomina dei componenti del Comitato Nazionale Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto;

VISTO il verbale di accertamento n. 165, del 27 giugno 2013, con il quale si è contestato alla Wind Jet S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale presso CENTRO DIREZIONALE BAGLIO DELLA SEMENTA - S.P. 69/II - PASSO MARTINO 95121 CATANIA, la violazione dell'art. 34, comma 5, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, per aver omesso di inviare a questo Comitato, entro il

31 marzo 2013, la dichiarazione relativa alle emissioni rilasciate degli aeromobili gestiti nell'anno solare 2012;

VISTA l'ordinanza di ingiunzione n. 2 del 21 marzo 2016, notificata il 29 aprile 2016, con la quale è stato ingiunto alla Wind Jet S.p.A., in solido con il legale rappresentante *pro tempore* all'epoca dei fatti sig. Pulvirenti Antonio, di pagare quale sanzione amministrativa la complessiva somma di Euro 10.000,00 (diecimila/00);

VISTO il ricorso notificato in data 14 luglio 2016 ed iscritto al Tribunale di Roma, Sezione II, n.R.G. 40806/2016, con il quale Wind Jet S.p.a. ha proposto opposizione avverso la citata ordinanza;

CONSIDERATO che, all'esito dell'attività istruttoria integrativa condotta dalla Segreteria Tecnica si accortata l'avvenuta trasmissione da parte di Wind Jet S.p.a., in data 30 giugno 2013 presso la casella di posta elettronica <u>aviation-ets@minambiente.it</u>, di una comunicazione mediante la quale la società ha inoltrato una e-mail del 31 marzo 2013 recante comunicazione ex art. 34, comma 5, del decreto legislativo n. 30/2013 con allegato attestato di verifica;

CONSIDERATO che la sottoscrizione dell'attestato di verifica allegato alla comunicazione è datata al 30 marzo 2013, ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo n. 30/2013;

CONSIDERATO che l'udienza per la comparizione delle parti è fissata per il giorno 30 gennaio 2017;

ACQUISITA la relazione della Segreteria Tecnica e la proposta di deliberazione trasmesse dal coordinatore della Segreteria Tecnica,

Tutto quanto sopra visto, considerato e ritenuto, il Consiglio Direttivo,

DELIBERA

di annullare, ai sensi dell'art. 21-nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 l'ordinanza di ingiunzione n. 2 del 21 marzo 2016.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- davanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente deliberazione;
- -ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni dalla comunicazione della presente deliberazione.

Si comunichi anche a mezzo posta elettronica certificata:

- Wind Jet S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,
 con sede legale presso CENTRO DIREZIONALE BAGLIO DELLA SEMENTA S.P. 69/II PASSO MARTINO 95121 CATANIA
 windjetspa@legalmail.it
- Avvocato Gianluigi Ascenzi, procuratore costituito nell'interesse della Wind Jet S.p.a. gianluigiascenzi@ordineavvocatiroma.org

- Sig. Pulvirenti Antonio, legale rappresentante pro tempore di Wind Jet S.p.a. residente in Via F. Crispi, 42
 95932 Belpasso (CT)
- Avvocatura Generale dello Stato roma@mailcert.avvocaturastato.it Roma, lì 19 gennaio 2017

Dott. Alessando Carettoni

Il Presid